

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Anna Fasan	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei confronti
di **SABRINA GALASSO** (GLSSRN82S64E473W), su domanda della
stessa debitrice, assistita dall'avv. MARIKA FARACI;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione
del procedimento;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la
parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto:

-è persona fisica non assoggettabile a liquidazione
giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal
codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza, tenuto conto della presumibile sussistenza dei
limiti dimensionali dell'impresa minore con riferimento
alla società "Dalla Testa ai Piedi di Galasso Sabrina e
Garzon Jessica snc" sulla scorta di quanto emerge, in



considerazione della richiesta di chiarimenti del giudice relatore del 2/5/24, dalla nota della ricorrente e dalla relazione integrativa dell'OCC sul punto;

-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 201.805,87 il patrimonio liquidabile è costituito da 2 quote indivise di beni immobili di cui una pari ad 1/12 di un terreno sito a Palazzolo dello Stella e l'altra pari ad 1/3 relativa ad un fabbricato stimato in sede di esecuzione immobiliare in Euro 121.848,78;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott.ssa Barbara Donda , nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso dei creditori), fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX



(liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **SABRINA GALASSO** (C.F: GLSSRN82S64E473W), residente in Rivignano Teor (UD), via Vicolo di mezzo n. 10;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Barbara Donda, codice fiscale DNDBBR75E55L483Z;
- d) ordina al debitore il deposito, ove non già effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di



ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 05/09/2024 .

IL PRESIDENTE

Anna Fasan

IL GIUDICE ESTENSORE

Gianmarco Calienno

